

Unione PEDEMONTANA PARMENSE

Comune di Collecchio

Comune di Felino

Comune di Montechiarugolo

Comune di Sala Baganza

Comune di Traversetolo

Azienda Pedemontana Sociale

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE**

Approvato con delibera di Giunta Unione n. 107 del 27.12.2023

Modificato con delibera di Giunta Unione n. 35 del 11.06.2024

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, (di seguito denominato "Codice"), definisce i criteri di distribuzione dell'incentivo per le funzioni tecniche a favore del personale dell'Ente incaricato del loro svolgimento.
2. L'erogazione dell'incentivo trova la propria ratio nella volontà di sviluppare nonché valorizzare le professionalità interne all'Ente, tenendo conto delle responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere, anche se non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, e della loro complessità.
3. Con riferimento ai progetti approvati fino al 1° luglio 2023, data in cui le disposizioni del Codice acquistano efficacia, trova applicazione la previgente disciplina di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento al limite degli incentivi corrisposti al personale nel corso di un'annualità fissato nel 50 per cento del suo trattamento economico complessivo lordo.

ART. 2 - ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

1. Gli oneri per le attività tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Gli incentivi per l'esercizio delle funzioni tecniche corrispondono ad una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia, al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dal personale specificate nell'allegato I.10 del Codice. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
3. L'80 % delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti il personale di cui al successivo articolo 4, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
4. Ai sensi dell'art. 45 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 il restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo è destinato ad incentivare, previa deliberazione di Giunta:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - b) specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. Inoltre, i fondi di cui al comma 4 possono essere utilizzati per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, quali:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
6. La quota di cui al comma 4, è incrementata da:
 - la quota eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale.
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 8;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate a personale esterno all'ente.
7. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene graduata in base alle percentuali di seguito indicate in ragione dell'importo e complessità dell'opera o lavoro pubblico:
 - a) per importo fino ad euro 1.000.000,00 1,6% (pari all'80% del 2%)
 - b) per importo superiore ad euro 1.000.000,00:
 - per la parte fino a euro 1.000.000,00 1,60% (pari all'80% del 2%)
 - per la parte oltre euro 1.000.000,00 0,80% (pari all'80% dell'1%)
8. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene graduata in base alle percentuali di seguito indicate in ragione dell'importo e

complessità del servizio o fornitura:

- | | |
|--|--------------------------------|
| a) per importo fino ad euro 1.000.000,00 | 1,6% (pari all'80% del 2%) |
| b) per importo superiore ad euro 1.000.000,00: | |
| • per la parte fino a euro 1.000.000,00 | 1,60% (pari all'80% del 2%) |
| • per la parte oltre euro 1.000.000,00 | 0,50% (pari all'80% di 0,625%) |

9. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere, lavori, servizi e forniture corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori di cui al precedente comma 7, IVA esclusa, sarà inserito nel quadro economico dell'intervento, il quale sarà articolato prevedendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi oggetto del presente regolamento.

10. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale alle attività da compiere.

ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, fino alla sua abrogazione.
2. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
3. Gli incentivi sono erogati al personale dell'Ente, dell'Unione nell'ambito delle attività conferite od associate o di altro Ente a seguito di specifica convenzione, preposto ad una o più delle seguenti attività:
 - responsabile Unico del progetto (RUP), Responsabile di fase e collaboratori,
 - programmazione spesa per investimenti, ovvero redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, del programma triennale dei servizi e forniture, preventivazione della spesa per investimenti, *ivi* compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative finalizzate all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici;
 - progettazione (di fattibilità delle alternative progettuali, di fattibilità tecnico-economica, esecutiva);
 - valutazione preventiva dei progetti come declinata all'art. 42 del Codice;
 - predisposizione e controllo della procedura di gara curata dal Responsabile del procedimento amministrativo/ cuc, redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento;
 - direzione dei lavori/ direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione operativa
 - collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, collaudatore statico ove necessario, assistenza al collaudo, assistenza alla verifica di conformità;
4. Quando la prestazione è svolta con il concorso di più soggetti, il Responsabile di Area definisce le varie spettanze nel provvedimento di cui all'art. 5, in relazione alla qualifica dei soggetti, al grado di specializzazione ed impegno richiesto, al peso delle prestazioni svolte.
5. Con precipuo riferimento agli appalti di servizi e forniture, il riconoscimento dell'incentivo è subordinato alla previa e motivata nomina di un direttore dell'esecuzione, contenuta nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
6. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, se non viene nominato il DEC;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
7. È fatta salva la possibilità per l'amministrazione di prevedere la retribuzione delle attività tecniche per acquisti di beni e servizi o lavori di importo inferiore ai 40.000,00€ finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR.

ART. 4 - QUANTIFICAZIONE INCENTIVI

1. Il compenso a disposizione del personale interno a titolo di incentivo è pari all'80% della somma calcolata sull'importo di lavori/servizi e forniture poste a base delle procedure di affidamento, di cui all'art. 2.
2. La quota dell'80% è riferita ad attività individuate dal Codice, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse.

3. Il Responsabile di Area competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura nelle percentuali di seguito elencate, rapportate alla predetta quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti al personale:

LAVORI

fase	TOTALE FASE	RUOLO	% soggettiva
Programmazione	5	Responsabile unico progetto	1
		Responsabile fase programmazione	2
		Collaboratore tecnico	1
		Collaboratore amministrativo	1
Progettazione	46	Responsabile unico progetto	2
		Responsabile fase progettazione	10
		Collaboratore tecnico al resp. fase progettazione	2
		Collaboratore amministrativo al resp. fase progettazione	1
		Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	6
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8
		Redazione del progetto esecutivo	8
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4
		Verifica del progetto ai fini della sua validazione – tecnico	3
		Verifica del progetto ai fini della sua validazione – coll. amministrativo	2
Affidamento	6	Responsabile unico progetto	1
		Responsabile fase affidamento (ev. CUC)	1,75
		Controllo atti di gara e referente con il comune	1,25
		Assistenza alle operazioni di gara	1,25
		Controlli e pubblicazioni	0,75
Esecuzione lavori	34	Responsabile unico progetto	2
		Responsabile fase esecuzione	10
		Direttore lavori	10
		Direttore operativo	4
		Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	4
		Ispettore di cantiere	4
	9	Collaudatore tecnico-amm.vo	6
		Collaudatore statico	1
		Collaboratori tecnici	1
		Collaboratori amm.vi	1

TOTALE	100		
---------------	------------	--	--

SERVIZI E FORNITURE

fase	TOTALE FASE	RUOLO	% soggettiva
Programmazione	5	Responsabile unico progetto	1
		Responsabile fase programmazione	2
		Collaboratore tecnico	1
		Collaboratore amministrativo	1
Progettazione	48	Responsabile unico progetto	3
		Responsabile fase progettazione	15
		Collaboratore tecnico al resp. fase progettazione	3
		Collaboratore amministrativo al resp. fase progettazione	2
		Redazione del progetto (unico livello) del servizio	20
		Collaboratore tecnico progetto	5
Affidamento	6	Responsabile unico progetto	1
		Responsabile fase affidamento (ev. CUC)	1,75
		Controllo atti di gara e referente con il comune	1,25
		Assistenza alle operazioni di gara	1,25
		Controlli e pubblicazioni	0,75
Esecuzione contratto	36	Responsabile unico progetto	2
		Responsabile fase esecuzione	10
		Direttore esecuzione	10
		Direttore operativo	6
		Assistente	6
		Collaboratori tecnici	1
		Collaboratori amm.vi	1
	5	Collaudatore tecnico-amm.vo	2
		Collaudatore specialistico	1
		Collaboratori tecnici	1
		Collaboratori amm.vi	1
TOTALE	100		

- il regolamento recepisce la presenza eventuale di Responsabili di fase, come previsto dall'art. 15 del Codice. Qualora uno o più responsabili di fase non siano presenti, tale ruolo verrà svolto dal RUP, per cui nella sua figura si sommeranno le percentuali previsti per i diversi ruoli.
- L'importo dell'incentivo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente, IVA esclusa.
- Normalmente l'impegno viene assunto con il provvedimento dell'aggiudicazione, dove viene impegnata ogni singola voce del quadro economico di progetto.

8. Qualora, per le attività tecniche in oggetto venga attivata una specialistica collaborazione esterna, i compensi per la progettazione verranno calcolati al netto dei lavori oggetto di prestazione esterna.
9. Qualora alcune figure tecniche di supporto (ad esempio collaboratore tecnico, amministrativo o direttore operativo) non vengano nominate, la relativa percentuale sarà destinata al tecnico che si assume la responsabilità della specifica attività;
10. Limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR ed a partire dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 8 c. 5 del Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 così come modificato dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra il personale che svolge le attività come riportato nelle precedenti tabelle.
11. La percentuale indicata nelle tabelle è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

ART. 5 - CONFERIMENTI INCARICHI E GRUPPO DI LAVORO

1. Partecipa alla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche il personale individuato per lo specifico intervento ed in specie:
 - il Responsabile Unico del progetto, la figura è definita dall'art.15 e dall'Allegato I.2. del Codice. L'incarico di RUP si intende attribuito al Responsabile di Area/settore a cui compete il capitolo di bilancio dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.
 - il personale tecnico o amministrativo che abbia partecipato alla programmazione delle opere, lavori, servizi, forniture e che abbia curato, nonché predisposto, le procedure collegate al bando e le altre attività di selezione del contraente (a titolo esemplificativo, redazione dei bandi, dei capitolati ecc.) l'esecuzione dei contratti pubblici e ogni ulteriore adempimento connesso alla procedura di affidamento dell'appalto ivi compresa la rendicontazione delle spese al fine di eventuali contributi;
 - personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto dell'attività di collaudo, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità. Al Direttore dei Lavori fanno capo, di norma, anche le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, se non diversamente previsto.
 - collaboratori tecnici e/o amministrativi dei soggetti di cui sopra, la cui attività siano strettamente correlate a quelle incentivabili ex art. 2 comma 1 del presente regolamento. In specie, i collaboratori sono unità di personale in possesso della necessaria competenza tecnica ed esperienza legata allo specifico ruolo, che intervengono nei procedimenti di gestione di lavori, servizi o forniture coadiuvando i soggetti incaricati dei ruoli tecnico-operativi nell'ambito di una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. I collaboratori possono appartenere anche a servizi o uffici diversi dell'Ente o dell'Unione rispetto a quelli titolari degli specifici procedimenti amministrativi.
2. Il Responsabile di Area/settore o (nel caso in cui quest'ultimo sia parte del team stesso) il Segretario dell'Ente individua con proprio provvedimento e per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'Ente, il team di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche, composto da dipendenti del personale in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali.
3. Il provvedimento deve necessariamente indicare:
 - l'opera, il lavoro, il servizio e la fornitura da realizzare e il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo relativo alla singola procedura di affidamento al netto dell'IVA e la somma calcolata su tale importo destinata all'incentivazione, secondo le percentuali di cui all'art. 2.
 - il crono-programma di ogni funzione tecnica da svolgersi;
 - il nominativo, la categoria e il profilo professionale del personale incaricato e le relative attività da svolgere;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne.
4. Il personale indicato assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
- 6.¹
7. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve

¹ Comma abrogato con delibera di Giunta Unione n. 35 del 11.06.2025.

uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.

8. Quanto previsto dal presente regolamento si applica anche per il personale individuato nel gruppo di lavoro assunto a tempo determinato.

9. Nel caso in cui in sede di verifica del progetto sia necessaria la verifica strutturale da parte della competente struttura sismica, la quota da prevedere per l'incentivo a favore dell'UPP è da calcolare come percentuale delle strutture rispetto a importi lavori. La spesa trova copertura all'interno della voce per verifica.

ART. 6 - SOSTITUZIONE, RIDUZIONE INCENTIVI, ORARIO DI LAVORO

1. Il Responsabile di Area può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico conferito ai membri del gruppo di lavoro. Nel medesimo provvedimento viene indicata l'attribuzione dell'incentivo per l'attività svolta nel frattempo dal personale in relazione alla tipologia del lavoro eseguito nonché alla causa della modifica/revoca.

2. In caso di accertato ritardo e/o incremento dei costi stabiliti per causa imputabile al gruppo di lavoro, il responsabile applicherà una riduzione della quota di incentivo spettante alle figure coinvolte nella misura del:

- 50% per incremento di costi e/o tempi contrattuali del 25%
- 100% per incremento di costi e/o tempi contrattuali del 50%

3. Le attività tecniche di cui all'art. 2 del presente regolamento devono essere eseguite, di norma, durante il normale orario di lavoro. Le spese necessarie rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, con riferimento sia al consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia all'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

4. Il personale incaricato delle attività tecniche e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico in orario straordinario esclusivamente previa autorizzazione del Responsabile, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

ART. 7 - DISCIPLINA VARIANTI

1. Le varianti conformi all'art. 120) comma 1 lett. C del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

ART. 8 - ACCERTAMENTO ATTIVITÀ E LIQUIDAZIONE COMPENSI

1. La corresponsione dell'incentivo al personale è disposta dal Responsabile di Area o (nel caso in cui quest'ultimo sia parte del team stesso) dal Segretario Comunale, solo previo accertamento positivo o parzialmente positivo delle reali ripartizioni degli impegni da ogni componente della qualità dell'apporto individuale prestato, del rispetto dei costi e del crono-programma fissati.

2. L'accertamento dell'attività avviene da parte del RUP, tranne per la sua attività che viene accertata dal Responsabile o (nel caso in cui RUP e Responsabile di Area coincidano) dal Segretario Comunale;

3. L'esito dell'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili al personale incaricato. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con maggiorazione dei tempi dei costi superiore al 50%. È parzialmente positivo in tutti i casi intermedi.

4. Non influiscono sull'accertamento ritardi e costi non imputabili al personale ma dovuti a:

- a) modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
- b) sospensioni di cui all'art. 121 del Codice;
- c) inadempienze della ditta appaltatrice;
- d) modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
- e) eventi eccezionali e imprevedibili.
- f) ritardi/inadempimenti imputabili ad altri Enti.

5. Nel caso di accertamento negativo o parzialmente positivo, il responsabile comunica per iscritto gli errori e i ritardi, e valuta le giustificazioni presentate dal personale prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso in cui non si proceda al collaudo delle opere, la quota prevista per il collaudatore viene assegnata al direttore dei lavori, quale estensore del certificato di regolare esecuzione.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il trattamento economico individuale complessivo annuo lordo. Detta verifica sarà effettuata in sede di erogazione dell'incentivo. Le verifiche di cui al presente comma oltre alle norme di carattere contrattuale generale e specifiche saranno verificate in sede di erogazione del compenso, da parte dell'Ufficio Personale.
8. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2.
9. La Liquidazione dell'incentivo potrà avvenire:
- a) Per appalti di lavori:
- per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto;
 - per le fasi di esecuzione e collaudo alla approvazione del collaudo/cre;
- b) Per appalti di forniture e servizi:
- per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto;
 - per la fase di esecuzione annualmente, in proporzione alla quota di servizio/fornitura svolta al 31.12 di ogni anno;
 - per la fase di collaudo, alla approvazione del collaudo/cre;
10. Ai fini della liquidazione, il Responsabile predispone una scheda opportunamente motivata per il personale addetto alle singole funzioni, contenente:
- tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - importo dell'incentivo da liquidare
11. I provvedimenti di liquidazione riferiti alle funzioni svolte devono essere presentati all'Ufficio personale per gli adempimenti di natura retributiva.

ART. 9 - CENTRALE DI COMMITTENZA

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte del 5% dell'incentivo complessivo calcolato in base al presente Regolamento. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione da quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla Centrale stessa.
2. Preliminarmente all'avvio delle attività, il dirigente o il Responsabile della Centrale verifica l'ammontare delle risorse quantificate nel quadro economico dell'Ente richiedente rispetto ai criteri del presente regolamento; definisce altresì il gruppo di lavoro per la fase di affidamento nell'atto di indizione della gara.
3. La ripartizione degli incentivi per lavori, interventi, servizi e forniture effettuate dalla Centrale Unica di Committenza sono attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro, sulla base di quanto specificato nella tabella riportata per la fase "affidamento". Nel caso in cui più ruoli vengano svolti da un'unica figura, si assommano nell'unica figura le percentuali ivi previste per i diversi ruoli.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto o specificato nel presente regolamento, si rinvia al D.Lgs. 36/2023 e ss. mm.
2. Le norme del presente regolamento si intendono conseguentemente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
3. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicherà il presente testo per le parti non modificate.